



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 236, “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

CONSIDERATO che, a norma del comma 7 del richiamato articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dai richiamati decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018 al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

EFFETTUATA l'informazione/concertazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del _____ ;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. _____ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Il Ministro dell'Interno

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 Modalità di svolgimento del concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica, tra l'altro, il numero complessivo dei posti messi a concorso, le sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Articolo 2 Requisiti di partecipazione

1. Il concorso di cui all'articolo 1 è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le carenze di organico relative ai posti messi a concorso.
2. Non è ammesso al concorso il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 3 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da tre componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli ispettori antincendi e da un segretario.
2. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non è tenuto a partecipare agli stessi.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 4

Anzianità di servizio e titoli valutabili

1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianità di effettivo servizio nonché i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, **titoli di specializzazione e qualificazione professionale**, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei seguenti commi del presente articolo. **I titoli devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 9, da atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione al concorso.**

2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 1,20 punti. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

3. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono riferiti all'ultimo quinquennio e i relativi punteggi sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione, così come riportata nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato:

- a) **Svolgimento della funzione di capo partenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,03 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento;**
- b) **Svolgimento in intervento delle funzioni di autista di mezzi di soccorso conducibili con patente ministeriale di terza e quarta categoria ovvero autista di mezzi di soccorso lagunari: 0,006 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento;**
- c) **operatore di sala operativa provinciale, regionale, CON, SOCAV, COAU, SOUP: 0,01 punti per ciascun turno di servizio di 12 ore;**
- d) **istruttore o formatore riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.**
- ~~e) **referente o responsabile operativo provinciale di settori specializzati, previsto da specifiche disposizioni dell'amministrazione: 0,40 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni;**~~
- ~~f) **referente o responsabile operativo regionale o nazionale di settori specializzati, previsto da specifiche disposizioni dell'amministrazione: 0,60 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.**~~

4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili fino a un massimo di **4 5,00** punti.



Il Ministro dell'Interno

5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono:
- corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore;
 - corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento. Il punteggio si attribuisce in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno.
6. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5 è funzione della durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino ad un massimo di 4,0 punti. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
7. E' ammesso a valutazione ~~l'appartenenza ad una o più unità operative nell'ambito delle~~ il possesso dei seguenti titoli di specializzazione e ~~alte~~ qualificazione rilasciati dall'amministrazione:
- ~~operatore~~ NBCR, ~~almeno di secondo~~ livello;
 - ~~operatore~~ di nucleo investigativo antincendio territoriale (NIAT) e centrale (NIA);
 - ~~conduttore di unità~~ cinofila;
 - ~~modulo~~ operatore USAR-M;
 - ~~nucleo pilota e/o manutentore di~~ SAPR Mini e Micro;
 - ~~nucleo~~ operatore SAF, almeno di livello 1B o avanzato;
 - ~~servizio~~ operatore TAS di secondo livello;
 - ~~soccorritore fluviale alluvionale o soccorritore acquatico.~~
8. Il punteggio attribuito a ~~ciascuno dei~~ titoli di cui al comma 7 è pari a 0,40 punti ~~per ogni anno di incarico, conferito con atto formale, con riferimento all'ultimo quinquennio; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.~~ I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di ~~2,00~~ punti 1,20.
9. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:
- attestato di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;
 - diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;



Il Ministro dell'Interno

- d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti;
~~laurea in scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,25 punti;~~
- e) laurea universitaria diversa da quelle indicate alla lettera d): 1,75 punti
- f) laurea magistrale in architettura, ingegneria, biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti;
~~laurea magistrale in biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 2,50 punti;~~
- g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera f): 2,00 punti.

10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di laurea di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. ~~Non sono valutabili i titoli di studio previsti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.~~

~~11. I titoli di cui ai commi 3, 5 e 7, dichiarati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono convalidati dall'ufficio presso il quale il candidato presta servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.~~

Articolo 5

Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4, la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. La predetta graduatoria determina



Il Ministro dell'Interno

l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra. Hanno la precedenza i capi squadra che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.

3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure concorsuali.

Articolo 6

Corso di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.

2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso.

3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 7

Esame finale

1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore centrale per l'amministrazione generale.

2. La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100.

3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per infermità o malattia contratte durante il corso o dipendenti da causa di servizio ovvero per maternità, sono considerati rinunciatari e non possono partecipare alla procedura concorsuale relativa all'annualità successiva.

Articolo 8

Graduatoria finale

1. La graduatoria del concorso è redatta sulla base del punteggio riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 7, e determina la posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1.



Il Ministro dell'Interno

2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9 Norme transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le particolari modalità indicate ai commi 2 e 3.

2. Sono valutabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché in materie attinenti l'attività istituzionale **della qualifica a concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

3. Sono valutati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianità di servizio posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB, anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.

4. **I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3, costituiscono titoli valutabili nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra a partire dalla decorrenza 1° gennaio 2025. Nelle procedure concorsuali aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, in luogo dei titoli di servizio di cui all'articolo 4, comma 3, è ammesso a valutazione il possesso dei seguenti titoli di qualificazione rilasciati dall'amministrazione, nonché il possesso delle seguenti patenti, senza limitazioni ed in corso di validità, rilasciate dall'amministrazione:**

- **operatore di sala operativa: 0,20 punti;**
- **istruttore o formatore, riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione, in discipline previste dall'amministrazione: 0,80 punti per ciascuna disciplina;**
- **patente nautica di secondo livello con abilitazione alla navigazione con radar per la conduzione delle APL in attività di soccorso: 0,40 punti;**
- **patente terrestre di terza categoria: 0,40 punti;**
- **patente terrestre di quarta categoria: 0,60 punti.**

5. **I punteggi dei titoli di cui al comma 4 sono fra loro cumulabili, fatta eccezione per le patenti terrestri per le quali si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato, fino ad un massimo di punti 2,00; i medesimi punteggi di cui al comma 4 sono altresì cumulabili con il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli indicati all'articolo 4, comma 7.**

Articolo 10 Norme finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle procedure concorsuali straordinarie per l'accesso alla qualifica di capo squadra di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Il Ministro dell'Interno

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, e le correlate disposizioni applicative di natura amministrativa.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO